

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2237

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TREDESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2003

—————

Disciplina dell’iscrizione anagrafica a seguito di trasferimento
di residenza nei comuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge anagrafica risale agli ormai lontani anni cinquanta, quando l'Italia, uscita dalla seconda guerra mondiale, andava ricostruendosi ed industrializzandosi.

La necessità di registrare la popolazione presente nel paese spinse il legislatore ad adottare, infatti, la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di codificare la gestione anagrafica da parte dei comuni e porre ordine nell'intera materia, che sino a quella data era disciplinata dai regolamenti emanati in occasione dei censimenti generali della popolazione.

Il concetto base sul quale si impernia l'intero sistema anagrafico è quello della residenza. Tale concetto, però, non è definito né dalla legge anagrafica né, tantomeno, dai vari regolamenti successivamente adottati, l'ultimo dei quali è il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1989, n. 223, che si limitano a richiamare la definizione dell'articolo 43 del codice civile vigente, il quale indica la residenza come il luogo di dimora abituale di un soggetto, ove è collocato il centro dei suoi interessi familiari e sociali.

È evidente, pertanto, che la normativa, tanto quella codicistica che quella specialistica anagrafica, non fornisce i criteri per la definizione ed individuazione del luogo di dimora abituale di un soggetto.

La determinazione, mancando una precisa definizione normativa, viene effettuata attraverso accertamenti operati dagli uffici anagrafici dei comuni in occasione di richiesta di iscrizione anagrafica, in occasione di controlli di ufficio, previsti all'articolo 15 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, ovvero in occasione delle operazioni di censimento.

Tali accertamenti, però, portano ad una mera presunzione di abitalità della dimora di un soggetto, non alla certezza, generando una situazione di caos, come evidenziato da numerose pronunce giurisprudenziali (ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta del 20 giugno 1996, n. 149).

Inoltre uno dei più efficaci indizi a disposizione per desumere l'abitalità della dimora di un soggetto è fornito dall'esistenza vera e concreta di una abitazione, di un alloggio dove il soggetto vive nelle pause del lavoro, pernotta, soggiorna e così via.

Oggi, però, riguardo al concetto di alloggio, di abitazione, emerge un fondamentale problema, una esigenza sociale di controllo e sicurezza, che si riflette sulla regolare gestione dell'anagrafe e dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alle profonde modificazioni di carattere etnico e culturale intervenute nel nostro tessuto sociale.

A tale necessità non può rispondere l'anagrafe così come oggi strutturata, nata per fini essenzialmente statistici, per fornire dati sulla consistenza della popolazione e sulle forme di aggregazione. Il suo controllo, infatti, non investe le caratteristiche e la natura dell'alloggio e la legittimità della disponibilità da parte del soggetto, in quanto il problema non è stato affrontato dalla legge anagrafica, né tantomeno dai regolamenti di esecuzione succedutisi nel tempo tra cui il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

In base a tali considerazioni, il costante indirizzo degli organi di vigilanza, dell'Istituto nazionale di statistica e del Ministero dell'interno, è stato quello di prescindere dalla natura dell'alloggio nel procedere all'iscrizione anagrafica.

Si è determinata, quindi, una situazione che vede la regolare iscrizione in anagrafe di cittadini che non possiedono un vero e proprio alloggio, cioè un luogo di dignitosa e lecita abitazione, ma che si rifugiano in grotte, alloggi di fortuna o occupati abusivamente.

In particolare il problema dell'occupazione abusiva di alloggi è causa di forti tensioni sociali, specie nei grandi centri urbani, dove il fenomeno è acuito dalla mancanza di alloggi a basso prezzo di locazione o dalla disponibilità di alloggi di fortuna da parte del comune.

Queste considerazioni che illustrano il problema della frattura tra una situazione abitativa precaria e la possibilità di effettuare regolare iscrizione anagrafica, spingono ad affrontare e risolvere il problema della regolarizzazione delle iscrizioni anagrafiche apportando alcune modifiche alla procedura di iscrizione anagrafica per i cittadini italiani e per gli stranieri che provengono da altro comune, cioè per tutti coloro che spostano la propria dimora abituale, o la propria residenza, dall'estero o da altro comune e che per legge hanno l'obbligo di dichiarare la loro residenza (ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).

Occorre primariamente stabilire che dagli accertamenti effettuati in occasione dell'iscrizione anagrafica deve risultare oggettivamente la disponibilità di un alloggio da parte del richiedente, per sè e per gli altri eventuali componenti della famiglia anagrafica e la regolarità della disponibilità dell'alloggio stesso (proprietà, locazione, godimento a titolo gratuito ecc.).

In secondo luogo, qualora il richiedente non si trovi nelle suddette condizioni, potrà conseguire, come previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 1228 del 1954 e dall'articolo 32 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, l'iscrizione nel registro della popolazione temporaneamente presente.

Si propone, pertanto, un disegno di legge, costituito da un articolo unico, con il quale si disciplini in maniera maggiormente analitica la materia dei requisiti e dei criteri che consentono le iscrizioni anagrafiche per tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, provenienti da altro comune spostano la propria dimora abituale o la propria residenza, dall'estero o da altro comune e che per legge hanno l'obbligo di dichiarare la loro residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione dell'iscrizione anagrafica a seguito di trasferimento di residenza, effettuata ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, il richiedente deve dimostrare la legittima disponibilità dell'alloggio in cui dimora abitualmente.

2. Nel caso in cui il richiedente entri a far parte di una famiglia anagrafica già costituita, la richiesta è firmata anche dal relativo intestatario della scheda anagrafica.

3. L'iscrizione ai sensi del comma 2 non è consentita a coloro i quali dichiarino di risiedere in alloggi precari, ad eccezione di quelle attrezzature che siano collocate in appositi campi sosta organizzati dai comuni, in rispetto delle norme igienico-sanitarie e dotati di numerazione civica. L'Istituto nazionale di statistica, per la parte di sua competenza, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, provvede ad apportare le opportune modifiche alla modulistica.